

**OGGETTO: DECRETO DEL FARE E NOVITÀ IN MATERIA DI VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE**

Come già riportato in altra circolare del presente notiziario, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 98/2013 (conversione del decreto del fare n. 69/2013) ha reso finalmente operativa la semplificazione da tempo attesa in merito alla verifica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del DLgs 81/08.

Infatti, la nuova norma è andata a modificare l'art. 71 del DLgs 81/08 che di seguito riportiamo nella sua nuova formulazione:

**Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro**

(...)

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro;

Come si evince dunque dall'estratto riportato, il legislatore ha previsto le seguenti semplificazioni e liberalizzazioni:

- l'Inail rimane il soggetto titolare della prima verifica periodica a cui dovrà però dar seguito (anche tramite soggetto privato abilitato indicato dall'azienda) **entro 45 giorni** dalla richiesta (non più i precedenti 60);
- trascorso tale termine senza alcun intervento da parte dell'Inail l'azienda potrà rivolgersi ad un soggetto privato abilitato di sua scelta;
- per le verifiche periodiche, quindi successive alla prima, non sarà più obbligatorio rivolgersi all'Ausl/ARPA ma l'azienda potrà, **fin da subito**, decidere di avvalersi di un **soggetto privato abilitato**.

In riferimento a quest'ultimo punto si coglie l'occasione per ricordare che, il 30 luglio u.s. è stato pubblicato, con Decreto Dirigenziale, il sesto elenco aggiornato dei soggetti abilitati alle verifiche di cui all'All. VII del DLgs 81/08.

Il testo è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro al seguente link:

[http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/20130731\\_DD.pdf](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/20130731_DD.pdf)

Si ritiene inoltre opportuno riportare di seguito l'elenco delle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del DLgs 81/08, a cui si applica l'obbligo di verifica prevista dal DM 11 aprile 2011. La periodicità degli interventi va stabilita sulla base dell'anno di costruzione e del settore di utilizzo.

<p><b>GRUPPO SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg</li> <li>b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg</li> <li>c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg</li> <li>d) Carrelli semoventi a braccio telescopico</li> <li>e) Idroestrattori a forza centrifuga</li> </ul> <p><b>GRUPPO SP – Sollevamento persone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Scale aeree ad inclinazione variabile</li> <li>b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato</li> <li>c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticali azionati a mano</li> <li>d) Ponti sospesi e relativi argani</li> <li>e) Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne</li> <li>f) Ascensori e montacarichi da cantiere</li> </ul>	<p><b>GRUPPO GVR – Gas, vapore, riscaldamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Attrezzature a pressione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar</li> <li>2. Generatori di vapore d'acqua</li> <li>3. Generatori di acqua surriscaldata</li> <li>4. Tubazioni contenenti gas, vapori, liquidi</li> <li>5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua sotto pressione con temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focali superiori a 116 kW</li> <li>6. Forni per le industrie chimiche ed affini</li> </ul> </li> <li>b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore, certificati CE come insiemi secondo il DLgs 93 del 25.02.2000.</li> </ul>
--	--

Infine, si ricorda che l'Associazione ha in essere una convenzione con la società ICE Istituto di Certificazione Europea Spa che, in qualità di soggetto abilitato, può effettuare le verifiche periodiche con tariffe agevolate per le aziende associate.

Per informazioni contattare l'Area Tecnica dell'Associazione – Dott.ssa Federica Bartolini – tel. 0544/280225, e-mail: [bartolini@confimiravenna.it](mailto:bartolini@confimiravenna.it).